

Roma, 19 dicembre 2014

- Alle Società Sportive
- Ai Presidenti dei Comitati Regionali
- Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali

e, p.c. - Ai Componenti del Consiglio Federale

Loro Indirizzi

COMUNICATO N. 6/2014

La Riforma della Giustizia Sportiva ed il nuovo Regolamento di Giustizia FIJLKAM

Il CONI ha varato una profonda riforma della Giustizia Sportiva adottando un modello-tipo di Codice di Giustizia Sportiva e garantendo il tempestivo recepimento di tale modello da parte di tutte le Federazioni Sportive mediante la nomina di "Commissari ad Acta" che, sostituendosi agli organi deliberativi federali (Assemblee e Consigli Federali), hanno apportato le occorrenti modifiche agli Statuti e deliberato i nuovi Regolamenti di Giustizia, dai contenuti profondamente innovativi rispetto al passato. Per quanto riguarda il nuovo Regolamento di Giustizia FIJLKAM, questo è stato ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2014.

I caratteri salienti della suddetta riforma possono individuarsi nei seguenti punti:

1. Separazione netta tra la "Giustizia di Campo" (rimessa al Giudice Sportivo e, in secondo grado, alla Corte Sportiva di Appello) e la "Giustizia Federale" (rimessa al Tribunale Federale e, in secondo grado, alla Corte Federale di Appello);
2. Raccordo tra la Procura Federale e la Procura Nazionale del CONI (Organismo di nuova istituzione) con numerosi obblighi di comunicazione e rapporto al CONI e poteri di controllo e (nei casi di grave inerzia) avocazione del caso da parte della Procura Nazionale del CONI;
3. Creazione a livello federale della "Commissione Federale di Garanzia" con compiti di monitoraggio e controllo dell'operato degli organi di giustizia federali, oltre che di selezionarne i componenti in base ai "curricula";
4. A livello CONI: abrogazione del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport (TNAS) e dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI (ACGS) le cui competenze sono state assorbite dal Collegio di Garanzia dello Sport, articolato in diverse sezioni; istituzione della Commissione di Garanzia per assicurare il controllo e la tutela dell'etica sportiva.

Più in particolare, con specifico riferimento al nuovo Regolamento di Giustizia della FIJLKAM, rinviamo comunque ad un'attenta lettura dello stesso sul nostro sito nella sezione Carte Federali, vengono evidenziate le seguenti novità:

A) Il Giudice Sportivo - giudica in prima istanza su:

- la regolarità delle gare e la omologa dei relativi risultati;
- la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- la regolarità dello status e della posizione di Atleti, Tecnici o altri partecipanti alla gara;
- i comportamenti di Atleti, Tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;

- ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara;

B) Il Tribunale Federale - è competente a giudicare:

- sulle impugnazioni delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Federale;
- sulle infrazioni disciplinari e su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento federale in relazione a quanto non sia già pendente innanzi al Giudice Sportivo;

C) Impugnazioni - le decisioni del Giudice Sportivo e del Tribunale Federale si impugnano con reclamo rispettivamente alla Corte Sportiva d'Appello ed alla Corte Federale d'Appello.

D) Applicazione della sanzione su richiesta - sino alla conclusione del processo dinanzi al Tribunale Federale gli incolpati possono concordare con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione (stabilendo tipo e misura). Entro DIECI giorni l'accordo viene trasmesso alla Procura Generale dello Sport che può assumere o meno decisioni in merito. In assenza di osservazioni il Procuratore Federale trasmette l'accordo al Tribunale Federale che, se ritiene congrua la sanzione concordata, la conferma con decisione che chiude il procedimento a carico dell'incolpato. Tale facoltà è esclusa nei casi di recidiva, illecito sportivo o frode sportiva.

E) Termini di estinzione dei giudizi federali

- NOVANTA giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare (I° grado);
- SESSANTA giorni dalla data di proposizione del reclamo (II° grado);
- SESSANTA giorni dalla data di restituzione degli atti dal Collegio di Garanzia dello Sport;
- NOVANTA giorni per le controversie diverse da quelle di natura disciplinare.

F) Comunicazioni

Tutti gli atti del procedimento, se non diversamente stabilito, sono comunicati a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tale scopo, le Società Sportive dovranno dotarsi, quanto prima, di Posta Elettronica Certificata (PEC). Gli atti di avvio del procedimento e le informazioni sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza. In caso di mancata comunicazione al tesserato degli stessi, la Società, Associazione o Ente potrà essere sanzionata sino alla revoca della affiliazione. La prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea per raggiungere lo scopo. Le parti dovranno poi indicare nel primo loro atto difensivo l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dove intendono ricevere le comunicazioni. In mancanza di ciò, tali comunicazioni successive alla prima verranno depositate presso la Segreteria dell'Organo di Giustizia e si intendono conosciute ad ogni effetto. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate sul sito federale ed il termine di impugnazione per le stesse decorre dal giorno seguente alla pubblicazione.

G) Spese per i servizi di giustizia

Il Consiglio Federale ha stabilito la misura dei contributi economici da versare per l'accesso ai servizi di giustizia attraverso la 'Tabella Contributi Spese di Giustizia 2015' così determinata:

- Istanza al Giudice Sportivo (Art. 22 R.G.) € 50;
- Ricorso al Tribunale Federale (Art. 30 R.G. dalla parte interessata) € 100
- Per l'annullamento della deliberazione (Art. 31 R.G.) € 200
- Reclamo alla Corte Sportiva di Appello (Art. 26 R.G.) € 200
- Reclamo alla Corte Federale di Appello (Art. 36 R.G.) € 300

E' previsto l'obbligo della difesa tecnica (Avvocato) per i giudizi avanti al Tribunale Federale ed alla Corte d'Appello. A tal proposito è stato istituito presso il CONI l'Ufficio

del gratuito patrocinio per garantire a chiunque l'accesso alla Giustizia Federale ed è, infine, prevista la condanna per lite temeraria.

H) Disposizioni generali

Viene fatto presente che sul sito federale la Segreteria degli Organi di Giustizia pubblica la lista, sempre aggiornata, delle Squalifiche in Corso, ciò al fine di consentire ai Presidenti Regionali, ai Vicepresidenti di Settore, agli Ufficiali di Gara, ai Presidenti di Giuria nonché a chiunque ne abbia interesse, una rapida consultazione prima di ogni gara.

Viene anche ribadito che i Presidenti di Giuria e i Commissari di Gara, in caso di segnalazioni disciplinari, sono tenuti a compilare il Rapporto Disciplinare descrivendo dettagliatamente i fatti nella loro interezza e ad inviarlo al Giudice Sportivo entro tre giorni dal compimento dell'evento.

Viene, infine, ricordato che tutti i tesserati hanno l'obbligo di collaborazione con gli Organi di Giustizia, così come stabilito dall'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

* * * * *

La presente circolare illustrativa non ha valore regolamentare: gli affiliati e i tesserati sono tenuti a consultare il Regolamento di Giustizia, pubblicato sul sito federale, e ad attenersi a quanto in esso disposto.

La Segreteria degli Organi di Giustizia resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti.


Il Segretario Generale
Massimiliano Benucci